

GAZZETTA



UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 luglio 1998

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## R E G I O N I

## S O M M A R I O

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 10.

Istituzione della Fondazione «Istituto per il lavoro» . . . Pag. 2

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 11.

Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 12.

Intervento della Regione in materia di fondi immobiliari chiusi e mercati mobiliari regolamentati . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1998 e del bilancio pluriennale 1998-2000. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 14.

Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998-2000 Pag. 5

## REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1998, n. 1.

Modifica della legge regionale 1° ottobre 1997, n. 62 «interventi urgenti per fronteggiare lo stato di emergenza derivante dagli eventi sismici del 26 settembre 1997» . . . . . Pag. 5

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1998, n. 2.

Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati . . . Pag. 6

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1998, n. 3.

Partecipazione della Regione Marche alla lotta contro la devianza sociale, la criminalità comune, la criminalità economica e la criminalità organizzata . . . . . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1998, n. 4.

Istituzione della struttura regionale di collegamento presso l'Unione Europea ex art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Pag. 11

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1998, n. 5.

Norme sulla partecipazione della Regione Marche alla società cooperativa «Verso la Banca Etica soc. coop. a r.l.», e a sostegno dell'attività della fondazione banco alimentare Pag. 12

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1998, n. 6.

Nuove norme in materia di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio culturale delle Marche e di organizzazione in sistema del museo diffuso . . . . . Pag. 12

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1998, n. 7.

Modifica legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 «Riordino in materia di diritto allo studio universitario» . . . . . Pag. 14

## REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 11 febbraio 1998, n. 1.

Modifica al regolamento regionale 21 luglio 1997, n. 3 concernente: «Regolamento per la gestione e l'uso degli automezzi della Regione Lazio» . . . . . Pag. 15

REGOLAMENTO REGIONALE 10 marzo 1998, n. 2.

Regolamento regionale ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 29 giugno 1993, n. 29 concernente: «Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio . . . . . Pag. 16

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 10.

**Istituzione della Fondazione «Istituto per il lavoro».***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 47 dell'8 aprile 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Istituzione della Fondazione*

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, quale ente fondatore, a istituire la Fondazione denominata «Istituto per il lavoro».

Art. 2.

*Partecipazione alla Fondazione*

1. La partecipazione della Regione è subordinata alle condizioni che:

- a) la Fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
- b) lo statuto preveda la possibilità che alla Fondazione partecipino successivamente altri soggetti pubblici o privati, in particolare le Università, il CNEL, enti bilaterali, imprese e loro associazioni;
- c) la Fondazione persegua, senza fini di lucro, le finalità di cui all'art. 3.

2. Ogni due anni la Giunta, al fini di una verifica del perseguimento delle finalità di cui all'art. 3, sottopone al Consiglio regionale una valutazione complessiva dell'attività svolta dalla Fondazione.

Art. 3.

*Finalità*

1. L'Istituto per il lavoro persegue le finalità di sviluppo delle conoscenze tecniche ed organizzative tese a favorire l'evoluzione organizzativa delle imprese e degli enti pubblici, e le finalità di valorizzazione del lavoro favorendo le diverse forme di partecipazione e promuovendo nelle singole strutture organizzative e produttive processi di qualità nelle relazioni fra le parti sociali.

2. A tale scopo l'Istituto attua azioni:

- a) di analisi su scala regionale e con riferimento all'evoluzione complessiva nella materia, dei processi di cambiamento nell'organizzazione del lavoro;
- b) di progettazione ed organizzazione di programmi di cambiamento di singole strutture organizzative o di reti di organizzazione;
- c) per la diffusione delle conoscenze tecniche e scientifiche necessarie ai processi di evoluzione organizzativa;
- d) per l'integrazione fra le elaborazioni culturali e le esperienze che si sviluppano in Europa.

3. Le attività utili al perseguimento degli scopi indicati sono rese nella forma di servizi di ricerca e sviluppo a favore delle imprese e degli enti pubblici interessati e delle organizzazioni sindacali che lo richiedano. La Fondazione e gli enti e le imprese destinatarie possono, allo scopo, stipulare anche accordi di ricerca su temi specifici. I risultati delle ricerche sono destinati alla divulgazione scientifica.

4. La Fondazione può stipulare accordi di ricerca su temi specifici anche con i soci della Fondazione stessa.

5. Lo statuto della Fondazione disciplina le modalità attraverso le quali sono garantite alle associazioni e agli organismi rappresentativi delle forze economiche e sociali la possibilità di esame preventivo delle linee di indirizzo e dei programmi dell'Istituto, nonché adeguate forme di accesso ai risultati delle attività svolte.

Art. 4.

*Modalità d'azione*

1. Nell'esercizio delle proprie attività, la Fondazione collabora attivamente e si raccorda con gli enti e le istituzioni pubbliche operanti in Regione in materia di mercato del lavoro e formazione professionale.

2. La Fondazione opera anche attraverso accordi di collaborazione con istituti nazionali e regionali, italiani o esteri, che perseguono analoghe finalità.

3. Nelle attività che la Fondazione svolge all'interno di aziende, singole o associate, essa opera esclusivamente sulla base di intese congiuntamente sottoscritte dagli enti o imprese e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno di essi.

Art. 5.

*Competenza per l'adozione degli atti di fondazione*

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione di cui all'art. 1.

2. I diritti inerenti alla qualità di fondatore della Regione Emilia-Romagna sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale ovvero dall'Assessore competente per materia appositamente delegato.

Art. 6.

*Rappresentanti della Regione nella Fondazione*

1. La Giunta regionale provvede alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto stabilito dallo statuto della stessa

Art. 7.

*Fondo di dotazione e contributi annuali*

1. La Regione Emilia-Romagna partecipa alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione «Istituto per il lavoro».

2. La Regione può, inoltre, attribuire annualmente alla Fondazione un contributo per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attività di ricerca e sperimentazione. L'importo del contributo annuale è determinato nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale.

Art. 8.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 6 aprile 1998

LA FORGIA

98R0370

## LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 11.

**Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  
della Regione Emilia-Romagna n. 47 dell'8 aprile 1998)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La presente legge promuove il recupero a fini abitativi dei sottotetti, con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio attraverso un più efficace riutilizzo dei volumi esistenti, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche degli immobili e delle prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità, salvo quanto disposto dall'art. 2.

## Art. 2.

1. Il regolamento edilizio comunale determina le condizioni e i limiti per il recupero a fini abitativi, negli edifici destinati in prevalenza a residenza, dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il rispetto dei seguenti parametri:

a) l'altezza utile media di m 2,40 per i locali, adibiti ad abitazione, ridotta a m 2,20 per i Comuni inseriti negli ambiti delle Comunità Montane ai sensi della legge regionale 19 luglio 1997, n. 22, e di m 2,20 per i locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli. L'altezza utile media è calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi m. 1,80 per la superficie utile relativa;

b) il rapporto illuminante, se in falda, pari o superiore a 1/16.

2. Gli interventi edilizi per il recupero a fini abitativi dei sottotetti devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenze delle falde. Il regolamento edilizio determina le tipologie di aperture nelle falde e ogni altra condizione per il rispetto degli aspetti paesistici, ambientali e monumentali dell'edificio oggetto d'intervento.

3. Il regolamento edilizio può determinare tipologie edilizie per le quali è precluso il recupero a fini abitativi dei sottotetti.

## Art. 3.

1. Gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, come modificato ed integrato.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti a concessione e comportano la corresponsione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione. In luogo della cessione delle aree per opere di urbanizzazione è ammessa la monetizzazione delle stesse.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali, di cui all'art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto disposto dall'art. 4.

## Art. 4.

1. Il Consiglio comunale, con apposita deliberazione, può disporre l'esclusione di parti del territorio comunale dall'applicazione della presente legge nonché individuare ambiti nei quali, in assenza del reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali, l'intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi di cui all'art. 3, comma 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 6 aprile 1998

LA FORGIA

98R0371

## LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 12.

**Intervento della Regione in materia di fondi immobiliari chiusi e mercati mobiliari regolamentati.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  
della Regione Emilia-Romagna n. 47 dell'8 aprile 1998)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Capo I

## INTERVENTI IN MATERIA DI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI

## Art. 1.

## Finalità

1. La Regione per favorire la creazione di nuove disponibilità finanziarie utilizza lo strumento dei fondi immobiliari chiusi istituiti con l'apporto di beni immobili.

## Art. 2.

## Sottoscrizione di quote di fondi immobiliari chiusi

1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere quote di fondi immobiliari chiusi istituiti con apporto di beni immobili di cui all'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, introdotto dal decreto legge 26 settembre 1995, n. 406, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503 e sostituito dall'art. 3, comma 111, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. La Giunta regionale è tenuta, nel caso in cui sussistano le condizioni, a preferire la sottoscrizione di quote i cui certificati sono ammessi alla negoziazione nei mercati mobiliari regolamentati.

## Art. 3.

*Individuazione dei beni e dei diritti*

1. La Giunta regionale individua i beni immobili e i diritti reali su immobili da apportare.

## Art. 4.

*Offerta al pubblico delle quote*

1. L'offerta al pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo è effettuata dalla società di gestione del fondo.

2. Le quote non collocate sono restituite alla Regione.

## Art. 5.

*Emissione di titoli speciali convertibili in quote*

1. In alternativa alla procedura prevista all'art. 4, per le quote di propria pertinenza, la Giunta regionale è autorizzata ad emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote di fondi istituiti o da istituirsi ai sensi dell'art. 2, secondo le modalità di cui all'art. 14-bis, comma 15, della legge n. 86 del 1994.

2. L'autorizzazione prevista al comma 1 vale anche per le quote di propria pertinenza non collocate con l'offerta al pubblico.

## Art. 6.

*Emissione di prestiti obbligazionari convertibili in quote*

1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a concorrenza del valore dei beni conferiti, ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi istituiti ai sensi dell'art. 2, secondo le modalità di cui all'art. 14-bis, comma 15, della legge n. 86 del 1994.

2. Nel caso di conferimento in danaro necessario per l'utilizzazione o la valorizzazione dei beni e dei diritti apportati previsto all'art. 14-bis, comma 17, della legge n. 86 del 1994, l'autorizzazione all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi è fino a concorrenza dell'ammontare sottoscritto in danaro.

## Art. 7.

*Negoziazione nei mercati regolamentati*

1. Le obbligazioni convertibili e i titoli speciali previsti nella presente legge possono essere ammessi alla quotazione nei mercati mobiliari regolamentati.

## Art. 8.

*Relazione annuale*

1. La Giunta è tenuta a presentare annualmente alla Commissione competente una relazione contenente la situazione delle quote sottoscritte.

## Art. 9.

*Sottoscrive quote da parte delle Aziende sanitarie locali, degli Istituti autonomi case popolari e di altri enti*

1. L'autorizzazione alla sottoscrizione di quote di fondi istituiti con l'apporto di beni immobili prevista dall'art. 1 è estesa alle Aziende sanitarie locali, agli Istituti autonomi case popolari e ad altri enti pubblici proprietari di immobili nel territorio regionale ai quali la sottoscrizione non sia vietata dalle norme vigenti.

2. Gli enti di cui al comma 1 individuano i beni immobili da apportare.

## Capo II

## INTERVENTI IN MATERIA DI MERCATI MOBILIARI REGOLAMENTATI

## Art. 10.

*Partecipazione al capitale sociale della Sogemer S.p.a.*

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di concorrere alla creazione di un mercato mobiliare regolamentato, è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, alla società «Sogemer S.p.a.» con sede a Reggio Emilia.

## Art. 11.

*Quota di partecipazione*

1. La Regione è autorizzata ad acquistare n. 100.000 azioni della «Sogemer S.p.a.» per un valore complessivo di lire 100 milioni.

2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione di cui all'art. 10.

## Art. 12.

*Rappresentanza nel Consiglio di amministrazione*

1. L'autorizzazione alla partecipazione alla «Sogemer S.p.a.» è subordinata alla condizione che sia prevista una rappresentanza della Regione nel Consiglio di amministrazione della medesima, ai sensi dell'art. 2458 del codice civile.

## Art. 13.

*Diritti societari*

1. I diritti conseguenti alle azioni di proprietà della Regione Emilia-Romagna e la rappresentanza della Regione stessa nel Consiglio di amministrazione della «Sogemer S.p.a.» sono esercitati dal Presidente della Giunta o da un suo delegato.

2. Spetta al Consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione del vincolo societario in presenza di modificazioni concernenti lo statuto della «Sogemer S.p.a.».

## Capo III

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 14.

*Relazione sulle partecipazioni*

1. Nella relazione al bilancio di previsione, la Giunta individua le partecipazioni che, in relazione alle esigenze della programmazione economica, la Regione intende assumere o modificare nel periodo di vigenza del bilancio pluriennale.

2. Nella relazione al rendiconto consuntivo, la Giunta presenta una analisi sulle diverse tipologie di partecipazione, riferendo in particolare sui risultati conseguiti dalle partecipazioni stesse e formulando valutazioni e proposte sull'opportunità di mantenerle o modificarle.

## Art. 15.

*Istituzione di struttura regionale*

1. La Regione organizza una propria struttura per raccogliere dati, notizie e documenti in materia finanziaria e creditizia.

## Art. 16.

*Operazioni di collocamento e di distribuzione di valori mobiliari regionali*

1. Le operazioni di collocamento e di distribuzione di valori mobiliari emessi dalla Regione possono essere effettuate anche presso le agenzie dell'Ente poste italiane.

## Art. 17.

*Norme finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte di spesa del bilancio regionale che saranno dotati della necessaria disponibilità con apposite autorizzazioni di spesa che verranno disposte dalla legge finanziaria regionale, a norma dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

2. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli speciali e dalle obbligazioni emesse e dalla cessione delle quote sono destinate al finanziamento degli investimenti e all'assunzione di partecipazioni in società finanziarie regionali secondo le disposizioni previste nell'art. 14-bis, comma 16, della legge n. 86 del 1994 e nell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'art. 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

3. I proventi distribuiti dalla società di gestione del fondo sono entrate di parte corrente.

4. Le somme e i proventi di cui al precedenti commi 2 e 3 possono essere utilizzati alla riduzione del debito complessivo secondo le disposizioni previste nell'art. 14-bis, comma 16, della legge n. 86 del 1994.

5. Sono istituiti i capitoli di entrata per le entrate e i proventi di cui ai precedenti commi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 6 aprile 1998

LA FORGIA

98R0372

## LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13.

**Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1998 e del bilancio pluriennale 1998-2000.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 59 del 24 aprile 1998)

(Omissis).

98R0373

## LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 14.

**Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998-2000.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 60 del 24 aprile 1998)

(Omissis).

98R0374

## REGIONE MARCHE

## LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1998, n. 1.

**Modifica della legge regionale 1° ottobre 1997, n. 62 «interventi urgenti per fronteggiare lo stato di emergenza derivante dagli eventi sismici del 26 settembre 1997».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 ed. straord. del 10 febbraio 1998)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA OPPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

1. L'art. 2 della legge regionale 1° ottobre 1997, n. 62 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a prorogare, con proprio decreto e per un periodo massimo di tre mesi, i termini in scadenza fino al 30 giugno 1998 previsti dalle leggi regionali e da altri atti della Regione».

## Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 7 febbraio 1998

D'AMBROSIO

98R0390

## LEGGE REGIONALE 2 marzo 1998, n. 2.

**Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 23 del 12 marzo 1998)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

*Capo I*

## PRINCIPI GENERALI

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione, in attuazione delle finalità fissate dallo Statuto, in armonia con la normativa comunitaria e con le leggi dello Stato, nonché con i principi e le libertà sanciti dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, promuove iniziative rivolte a garantire agli immigrati, provenienti dai paesi non appartenenti all'Unione europea, ed alle loro famiglie, condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei diritti civili e a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che ne impediscono il pieno inserimento nel territorio marchigiano.

2. A tal fine la Regione attua e sostiene iniziative volte ad assicurare:

- a) la tutela del diritto al lavoro, allo studio, alla formazione professionale, all'abitazione, alle prestazioni sociali e sanitarie;
- b) il superamento delle difficoltà sociali, culturali ed economiche anche attraverso forme di sostegno dell'associazionismo;
- c) il mantenimento dei legami con la terra d'origine, valorizzando il patrimonio linguistico, culturale e religioso;
- d) lo studio e la ricerca sul fenomeno migratorio;
- e) il rientro nei paesi di provenienza;
- f) l'effettivo e paritario godimento dei diritti civili;
- g) lo sviluppo di processi di educazione interculturale che rispondano ai bisogni di informazione e conoscenza tra cittadini italiani e stranieri per la migliore convivenza tra loro.

## Art. 2.

*Destinatari*

1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono gli immigrati provenienti dai paesi non appartenenti all'Unione europea e le loro famiglie che risiedono o dimorano nel territorio regionale.

## Capo II

## STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

## Art. 3.

*Composizione e costituzione della Consulta regionale degli immigrati*

1. È istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale degli immigrati.
2. La Consulta è composta da:
  - a) tre consiglieri regionali di cui uno di minoranza;
  - b) quattro rappresentanti dei Comuni, designati dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia;
  - c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, designati a livello regionale;
  - d) il dirigente del servizio regionale formazione professionale e problemi del lavoro o suo delegato;
  - e) un rappresentante dell'Agenzia regionale per l'impiego;
  - f) un rappresentante dell'INPS designato dalla sede regionale;
  - g) un rappresentante dell'Unione province italiane (UPI) regionale;
  - h) tre esperti sui problemi degli studenti immigrati in rappresentanza, uno della Conferenza dei rettori delle università degli studi, uno degli ERSU ed uno designato dalla sovrintendenza scolastica, sentiti i provveditori agli studi;
  - i) un rappresentante per ogni questura presente sul territorio regionale;
  - l) un rappresentante per ciascuna associazione di immigrati iscritta al registro regionale di cui all'art. 9;
  - m) un rappresentante per ogni centro di servizi e di prima accoglienza istituiti sul territorio regionale;
  - n) otto rappresentanti delle associazioni del volontariato, due per ogni provincia, designati dalle associazioni stesse.

3. La Consulta regionale per gli immigrati è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale all'inizio della legislatura, entro novanta giorni dall'insediamento della Giunta, e dura in carica fino alla scadenza della legislatura regionale.

4. La Giunta regionale, con apposito atto da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i requisiti delle associazioni aventi diritto nonché le modalità di designazione da parte delle stesse dei rappresentanti previsti al punto n) del presente articolo.

5. Il presidente della Giunta richiede agli enti e alle associazioni di cui al comma 2, le designazioni dei membri di rispettiva competenza, che devono pervenire entro, trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla nomina della Consulta sulla base delle designazioni pervenute, fatte salve le successive integrazioni e ne convoca la prima riunione.

6. Alle designazioni dei consiglieri regionali provvede il Consiglio regionale.

7. I componenti della Consulta che si dimettono o decadono sono sostituiti, su designazione dei rispettivi organismi, con le stesse modalità di nomina.

## Art. 4.

*Organi e funzionamento della Consulta*

1. La Consulta elegge al proprio interno il presidente e il vice presidente tra i rappresentanti di cui all'art. 3, comma 2, lettera l).
2. Il presidente rappresenta la Consulta e la presiede; in caso di suo impedimento tali funzioni sono svolte dal vice presidente.
3. Il presidente convoca la Consulta in sede ordinaria almeno tre volte l'anno; in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Comitato esecutivo.
4. Il presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti di istituzioni ed organismi interessati agli argomenti posti in esame, senza diritto di voto.

5. La Consulta elegge il Comitato esecutivo che è composto dal presidente e dal vice presidente della Consulta nonché da cinque membri eletti dalla stessa tra i suoi componenti. Almeno due dei cinque membri eletti dal Comitato esecutivo sono scelti tra i rappresentanti di cui all'art. 3, comma 2, lettera l).

6. Il Comitato esecutivo è convocato e presieduto dal presidente della Consulta che stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute. Il Comitato esecutivo:

a) delibera la richiesta di convocazione straordinaria delle riunioni della Consulta; predispone l'ordine del giorno e gli atti da portare all'approvazione della Consulta;

b) esprime pareri in via d'urgenza sulle materie di cui all'art. 5, comma 1;

c) cura i rapporti con organismi analoghi degli enti locali, regionali e statali e con associazioni interessate ai problemi dell'immigrazione;

d) collabora con il presidente della Consulta per l'applicazione e la realizzazione dei programmi e delle iniziative previste dalla presente legge.

7. La durata del Comitato coincide con quella della Consulta.

8. La Consulta, per gli aspetti non previsti dalla presente legge, adotta, entro novanta giorni dal suo insediamento, un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento e la propria organizzazione interna.

9. Le funzioni di segreteria della Consulta e del Comitato sono assicurate dal servizio regionale competente in materia di immigrazione.

10. La partecipazione ai lavori della Consulta e del Comitato esecutivo è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 5.

##### *Compiti della Consulta*

1. La Consulta regionale degli immigrati esprime pareri in ordine:

a) alle iniziative ed agli interventi regionali in materia di immigrazione, nell'ambito dei piani e dei programmi in materia socio-sanitaria, orientamento professionale, formazione professionale, diritto allo studio, educazione permanente, edilizia residenziale pubblica;

b) al programma triennale regionale degli interventi di cui all'articolo 6;

c) al piano annuale regionale degli interventi di cui all'art. 7;

d) ad ogni altro argomento sottoposte dai competenti organi della Regione.

2. La Consulta regionale degli immigrati; di concerto con gli enti locali interessati, formula proposte riguardanti:

a) gli studi, le ricerche e le indagini sul fenomeno migratorio;

b) gli incontri e le iniziative concernenti il fenomeno migratorio anche in collaborazione con analoghe consulte di altre regioni, con il Governo, con gli organismi comunitari, con gli enti locali, con le associazioni;

c) l'adeguamento di leggi e provvedimenti regionali sulla questione immigrazione;

d) le iniziative e i provvedimenti della Regione e degli enti locali volti a garantire i diritti degli immigrati in campo sociale, culturale, scolastico, sanitario, abitativo, economico e religioso;

e) la Conferenza sull'immigrazione di cui all'art. 8.

#### Capo III

##### COMPITI E FUNZIONI DELLA REGIONE

#### Art. 6.

##### *Programma triennale regionale degli interventi*

1. La Giunta regionale, previo parere della Consulta di cui all'art. 3, presenta, entro il 30 novembre di ogni triennio, al Consiglio regionale, che lo approva entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il programma triennale degli interventi e delle attività.

2. Nel programma sono indicati:

a) gli obiettivi generali e le priorità settoriali di intervento;

b) le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi e l'attuazione degli interventi di cui ai successivi articoli, nonché l'ammontare dei fondi da destinare agli interventi previsti dalla presente legge;

c) le quote da destinare ad interventi integrativi straordinari, sperimentali e pilota ed alla partecipazione a progetti interregionali, nazionali e internazionali.

3. Le iniziative di cui al comma 2 si distinguono in:

a) interventi diretti della Regione;

b) interventi degli enti locali.

4. I comuni, le comunità montane e le province presentano alla Regione i propri programmi di intervento e di attività, entro il 30 settembre di ogni triennio, per l'orientamento della formazione del programma triennale regionale.

Per la realizzazione di iniziative che comportano svolgimento di attività all'estero, la Regione promuove l'intesa con il Governo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994: «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle regioni e delle province autonome».

#### Art. 7.

##### *Piano annuale regionale degli interventi*

1. La Giunta regionale, entro il 15 febbraio di ogni anno, previo parere della Consulta di cui all'art. 3, approva il piano annuale degli interventi da finanziare ricompresi nel piano triennale regionale approvato dal Consiglio regionale.

#### Art. 8.

##### *Conferenza sull'immigrazione*

1. La Giunta regionale, almeno ogni tre anni, indice la Conferenza regionale sull'immigrazione, quale momento di partecipazione, di confronto e di proposte con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore, secondo le modalità che verranno stabilite.

#### Art. 9.

##### *Registro regionale delle associazioni degli immigrati*

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delibera l'istituzione del registro regionale delle associazioni degli immigrati provenienti da paesi non appartenenti alla UE, determinandone criteri e modalità per l'iscrizione.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è condizione per la designazione dei rappresentanti di cui all'art. 3, comma 2, lettera l) e per la concessione alle associazioni di contributi regionali per progetti a sostegno delle attività associative.

#### Art. 10.

##### *Integrazione, tutela culturale e interculturalità*

1. La Regione riconosce e favorisce l'integrazione degli immigrati stranieri nella comunità marchigiana, per tutelare la loro identità culturale e valorizzare il loro patrimonio d'origine.

2. A tal fine promuove e sostiene, in collaborazione con le autorità scolastiche, con gli enti locali e con le associazioni iscritte al registro:

a) corsi di lingua e di cultura italiana finalizzati anche all'inserimento nelle scuole dell'obbligo;

b) insegnamenti integrativi nella lingua e cultura d'origine, in particolare nella scuola dell'obbligo, mediante l'impiego di insegnanti di lingua madre;

c) iniziative e progetti di educazione interculturale nella scuola e nel territorio;

d) corsi formativi rivolti principalmente agli insegnanti ed agli operatori degli enti locali che sono a contatto quotidiano con gli immigrati;

e) iniziative sociali ricreative volte a promuovere l'espressione, la conoscenza e l'integrazione delle diverse culture ed a favorire un clima di reciproca comprensione per prevenire fenomeni di discriminazione ed intolleranza razziale e di xenofobia.

#### Art. 11.

##### *Formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale*

1. Gli interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, previsti dalle leggi regionali vigenti in materia, sono estesi a tutti gli immigrati provenienti da paesi non appartenenti all'U.E.

2. La Regione programma, nell'ambito della formazione professionale, specifici interventi diretti a facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro dei cittadini provenienti dai paesi non appartenenti alla U.E.

#### Art. 12.

##### *Assistenza sanitaria*

1. La Regione assicura ai soggetti di cui all'art. 2, la fruizione delle prestazioni sanitarie presso i presidi del servizio sanitario nazionale nei limiti e con le modalità previste per i cittadini residenti.

2. La tutela ed il controllo sanitario vengono ulteriormente garantiti attraverso l'inserimento degli stessi nelle campagne di prevenzione collettiva e di indagini epidemiologiche promosse dalle varie strutture sanitarie locali, ivi comprese anche le campagne di educazione sanitaria e di prevenzione.

3. Le modalità di attuazione dei programmi di cui ai commi 1 e 2 sono indicate dalla regione in accordo con la normativa nazionale per i cittadini italiani.

4. Le Aziende sanitarie ed ospedaliere sono tenute a prevedere e comunicare con relazione annuale alla Regione le modalità ed i percorsi previsti per l'accesso alle prestazioni.

5. Le Aziende sanitarie ed ospedaliere sono tenute ad assumere tutte le iniziative che consentano la trasparenza e la fruibilità degli accessi, come previste dalla carta dei servizi.

6. La Regione promuove attività formative in ambito specifico per gli operatori socio-sanitari, allo scopo di migliorare la capacità di lettura, interpretazione e comprensione delle differenze culturali che investono i concetti di salute, malattie e cura.

7. La Regione promuove direttamente o attraverso le Aziende sanitarie ed ospedaliere, organismi nazionali e internazionali, associazioni di volontariato che operano in ambito specifico, seminari periodici di alto livello rivolti ai responsabili dei servizi sanitari.

#### Art. 13.

##### *Borse di studio per studenti universitari*

1. La Regione concorre alla formazione di borse di studio per studenti residenti immigrati provenienti dai paesi non appartenenti alla U.E. che frequentano corsi nelle Università della Regione. Il relativo fondo è corrisposto ai singoli ERSU della Regione.

#### Art. 14.

##### *Difensore civico*

1. I soggetti destinatari della presente legge hanno diritto di avvalersi dell'attività dei difensori civici.

#### Capo IV

##### COMPITI E FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

#### Art. 15.

##### *Servizi socio-assistenziali*

1. Gli immigrati e i loro familiari usufruiscono, a condizioni di parità con i cittadini italiani, delle prestazioni socio-assistenziali e dei servizi sociali dei Comuni e delle Comunità montane.

2. Nell'ambito dei servizi sociali, i Comuni e le Comunità montane possono proporre alla Regione la realizzazione di corsi di formazione per i propri dipendenti da ricomprendere nei programmi di cui all'art. 21.

3. A tal fine la Regione nel ripartire i fondi destinati alle attività socio-assistenziali da assegnare agli enti di cui al comma 1, tiene conto dell'entità e della concentrazione della popolazione immigrata proveniente da paesi non appartenenti alla U.E. presente nei comuni della regione ed emana le relative direttive.

#### Art. 16.

##### *Centri di accoglienza e di servizi*

1. I Comuni e le Comunità montane, con il concorso della Regione, promuovono ed incentivano l'istituzione di:

a) centri di prima accoglienza per assistere, per periodi limitati di tempo, gli immigrati che si trovano in condizione di bisogno o disagio;

b) centri servizi per fornire informazioni e consulenza per il pieno godimento dei diritti e l'adempimento dei doveri previsti dalla legislazione vigente; per facilitare l'accesso ai servizi territoriali socio-assistenziali e sanitari, l'inserimento lavorativo e scolastico; per ospitare le attività delle associazioni degli immigrati;

c) centri di seconda accoglienza per soddisfare il bisogno di alloggio dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie per periodi limitati di tempo.

2. Per la gestione dei centri di accoglienza ed i servizi, i Comuni e le Comunità montane possono convenzionarsi anche con le associazioni iscritte al registro di cui all'art. 9, nonché con le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono e promuovono attività assistenziali di solidarietà e tutela nei confronti degli immigrati.

3. Le Province promuovono ed incentivano l'istituzione di centri polivalenti provinciali, autogestiti dalle associazioni degli immigrati iscritti al registro di cui all'art. 9, per assicurare l'integrazione sociale, l'avviamento al lavoro e l'agevolazione al rientro in patria dei cittadini immigrati provenienti da Paesi non appartenenti alla U.E.

#### Art. 17.

##### *Assistenza scolastica*

1. I Comuni e le Comunità montane, mediante il concorso della Regione, promuovono e sostengono iniziative per:

a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che impediscono il concreto accesso dei minori stranieri ai servizi per la prima infanzia, alla scuola materna, alla scuola dell'obbligo e per assicurarne se del caso la gratuità;

b) facilitare l'accesso all'istruzione secondaria superiore degli immigrati meritevoli ed in difficili condizioni economiche, mediante la concessione di specifiche borse di studio agli stessi riservate.

#### Art. 18.

##### *Mediatori culturali*

1. I Comuni e le Comunità montane per la realizzazione di quanto previsto dalla presente legge possono avvalersi di immigrati esperti e qualificati.

## Art. 19.

*Diritto all'abitazione*

1. Sono estesi agli immigrati provenienti da paesi non appartenenti alla U.E., residenti nei comuni della regione, i benefici previsti dalle leggi in materia di edilizia agevolata convenzionata, per l'acquisto o il recupero della prima casa, nonché per la partecipazione ai bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, emanati in attuazione della normativa vigente.

2. Possono accedere ai benefici di cui al comma 1, anche gli immigrati che hanno la propria famiglia nel paese d'origine, purché usufruiscano degli assegni familiari e delle detrazioni fiscali.

3. I Comuni e le Comunità montane sostengono e promuovono, con il concorso della Regione, il reperimento di alloggi idonei per gli immigrati mediante incentivi ed agevolazioni finanziarie, al fine di incoraggiare opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi da destinare ad abitazione di cittadini immigrati, secondo la normativa vigente in materia.

4. I Comuni e le Comunità montane promuovono e sostengono ogni altra iniziativa tendente ad accrescere la disponibilità degli alloggi idonei per far fronte a situazione di emergenza abitativa dei cittadini immigrati.

## Art. 20.

*Protezione sociale*

1. I destinatari della presente legge, vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, possono beneficiare di uno speciale programma di assistenza e di integrazione sociale.

2. Nel programma triennale regionale si prevedono interventi di accoglienza, di rieducazione e di inserimento socio-lavorativo per le persone vittime di abusi.

## Art. 21.

*Programmi per l'orientamento*

1. I Comuni, le Comunità montane e le Province, ai sensi dell'art. 6, comma 4, presentano alla Regione, entro il 30 settembre di ogni triennio, i propri programmi di intervento e di attività per l'orientamento della formazione del programma triennale.

2. I programmi devono contenere:

a) gli interventi che si intendono proporre direttamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 2, e degli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 20;

b) gli interventi che intendono proporre le associazioni degli immigrati ai sensi dell'art. 9, comma 2, acquisiti ai piani dei Comuni, delle Comunità montane e delle Province.

## Art. 22.

*Presentazione dei progetti*

1. I Comuni, le Comunità montane e le Province, in relazione al piano annuale regionale degli interventi di cui all'art. 7, presentano entro il 31 marzo di ogni anno, per il finanziamento, i propri progetti e quelli proposti dalle associazioni degli immigrati ai sensi dell'art. 21, lettera b).

*Capo V*

## DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

## Art. 23.

*Finanziamenti dei programmi*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 750 milioni.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede mediante impiego di quota parte della proiezione per l'anno 1998 dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 4251102 del bilancio pluriennale 1997/1999; per gli anni successivi mediante impiego di quota parte dei tributi propri della Regione.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998 con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa «Spese per gli interventi a favore degli immigrati», lire 750 milioni; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

5. Alla copertura delle spese previste all'art. 12, comma 7, si provvede mediante utilizzo di quota parte dello stanziamento iscritto a carico del capitolo relativo al fondo sanitario, spesa parte corrente, progetti speciali, per l'anno 1998 e successivi.

## Art. 24.

*Disposizioni finali e transitorie*

1. In sede di prima attuazione, i programmi per l'orientamento, di cui all'art. 21, sono presentati entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il programma triennale di cui all'art. 6 è presentato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed approvato dal Consiglio entro i successivi trenta giorni.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione e convocazione della Consulta, previa designazione dei componenti di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 3.

3. Le associazioni di immigrati, già iscritte all'albo regionale di cui all'art. 23 della legge regionale 5 gennaio 1994, n. 3, vengono di diritto iscritte al registro di cui all'art. 9 della presente legge.

4. Gli effetti della presente legge decorrono a far data dal 1° gennaio 1998.

## Art. 25.

*Abrogazioni e modificazioni*

1. È abrogata la legge regionale 5 gennaio 1994, n. 3.

2. Sono fatte salve le assegnazioni, le liquidazioni e le erogazioni relative all'esercizio finanziario 1997 e precedenti in materia di immigrazione, disposte ai sensi della legge regionale 3/1994.

3. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 31, è aggiunto il seguente:

«1-bis. I lavoratori da assumere possono anche essere cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea iscritti regolarmente all'ufficio di collocamento sulla base della vigente normativa statale.».

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 2 marzo 1998

D'AMBROSIO

98R0391

## LEGGE REGIONALE 9 marzo 1998, n. 3.

**Partecipazione della Regione Marche alla lotta contro la devianza sociale, la criminalità comune, la criminalità economica e la criminalità organizzata.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 25 del 19 marzo 1998)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Istituzione dell'Osservatorio permanente per la promozione della legalità e della sicurezza*

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze, contribuisce alla lotta contro la devianza sociale, la criminalità comune, la criminalità economica e la criminalità organizzata.

2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l'Osservatorio permanente per la promozione della legalità e della sicurezza. L'Osservatorio cura, sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, la raccolta e l'elaborazione coordinata dei dati e degli elementi informativi rilevanti e la predisposizione e la promozione di progetti e di iniziative di intervento della Regione, anche in coordinamento con altri enti e amministrazioni.

3. In particolare, il Presidente della Giunta:

a) assume le necessarie intese con il Presidente del Consiglio per la realizzazione coordinata di progetti e iniziative comuni e per la più efficace collaborazione fra l'Osservatorio e il Centro di documentazione sulla criminalità organizzata e sui poteri occulti di cui alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 63;

b) detta le opportune direttive, sentita la Giunta regionale, per l'acquisizione del materiale informativo e documentario in possesso dell'amministrazione regionale, degli enti dipendenti e degli enti locali;

c) promuove tutte le iniziative utili ai fini della collaborazione con i competenti organi giudiziari e amministrativi statali operanti nella regione ed in specie con i Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza;

d) promuove, nell'ambito delle competenze regionali, progetti di intervento ed il coordinamento delle iniziative degli enti locali ai fini della lotta contro la devianza sociale, la criminalità comune, la criminalità economica e la criminalità organizzata.

4. L'Osservatorio cura la redazione di un rapporto annuale sullo stato di legalità e di sicurezza nella regione.

Il rapporto è presentato e discusso in apposita seduta del Consiglio regionale, preceduta da una conferenza indetta dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente della Giunta regionale a cui sono invitati a partecipare i rappresentanti dei competenti organi giudiziari e amministrativi dello Stato e degli enti locali della regione.

## Art. 2.

*Organizzazione dell'Osservatorio*

1. Per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio, il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa, con proprio decreto costituisce un apposito gruppo di lavoro composto da personale regionale, nonché da altro personale designato dagli enti locali e dai competenti organi dello Stato sulla base delle intese raggiunte ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, e nomina il responsabile.

2. Per coadiuvare il Presidente della Giunta regionale nell'esercizio delle funzioni inerenti all'Osservatorio è istituito con decreto dello stesso, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, un comitato tecnico-scientifico composto da non più di cinque esperti di qualificata preparazione ed esperienza nelle discipline penalistiche, criminologiche, sociologiche e finanziarie.

## Art. 3.

*Fondazione Marche contro l'usura*

1. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, è autorizzato al compimento degli atti necessari per concorrere alla costituzione, con altri soggetti pubblici e privati, della Fondazione Marche contro l'usura, avente lo scopo di soccorrere e prestare assistenza, anche legale, alle vittime dell'usura che si siano rivolte all'autorità giudiziaria.

2. Per il conseguimento delle proprie finalità, la Fondazione concede sussidi e presta idonee garanzie per agevolare l'accesso al credito delle vittime dell'usura di cui al comma 1.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Fondazione presenta alla Giunta e al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta.

## Art. 4.

*Adesione al Forum europeo per la sicurezza urbana*

1. La Regione aderisce al Forum europeo per la sicurezza urbana, associazione internazionale, con sede in Parigi, costituita fra Comuni, Province e Regioni d'Europa.

2. L'associazione persegue il fine di riunire le collettività locali d'Europa che mettono in atto, ciascuna nel proprio ambito di competenza, azioni e programmi di prevenzione della delinquenza e dell'insicurezza nelle città.

## Art. 5.

*Esercizio dei diritti*

1. I diritti conseguenti all'adesione all'associazione di cui all'art. 4 sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

2. Spetta al Consiglio regionale deliberare in ordine alla continuazione del vincolo associativo in presenza di modifiche del vigente statuto dell'associazione.

## Art. 6.

*Quota associativa annuale*

1. La Regione aderisce con una quota annuale il cui importo viene determinato ai sensi dell'articolo VI dello statuto dell'associazione e nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale.

## Art. 7.

*Disposizioni finanziarie*

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 120 milioni di cui:

a) lire 20 milioni per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 1;

b) lire 100 milioni per le finalità di cui all'art. 3.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede, ai sensi dell'art. 59 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, mediante impiego delle somme iscritte a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997, quota parte dell'accantonamento di cui alla partita 6 dell'elenco 1.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dai commi 1 e 2 sono iscritte:

a) per l'anno 1998 a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998, con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:

1) «Spese per lo svolgimento dell'attività dell'Osservatorio permanente per la promozione della legalità e della sicurezza», lire 20 milioni;

2) «Concorso regionale per la costituzione della Fondazione Marche contro l'usura», lire 100 milioni;

b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 9 marzo 1998

D'AMBROSIO

98R0392

## LEGGE REGIONALE 17 marzo 1998, n. 4.

**Istituzione della struttura regionale di collegamento presso l'Unione Europea ex art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 27 del 26 marzo 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione, al fine di realizzare un efficace sistema di relazione con le Istituzioni comunitarie nelle materie di rispettiva competenza, istituisce, ai sensi dell'art. 58, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, un ufficio regionale di collegamento presso la sede delle Istituzioni dell'Unione europea in Bruxelles, di seguito denominato «ufficio».

2. L'ufficio opera quale strumento di collegamento tecnico-amministrativo e informativo tra le strutture regionali e gli uffici delle Istituzioni comunitarie competenti nelle medesime materie.

3. L'ufficio assicura altresì il collegamento della Regione con la rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea.

4. La Giunta regionale promuove opportune forme di collaborazione con le altre Regioni al fine di ridurre le spese di funzionamento dell'ufficio e di coordinare le comuni attività di rappresentanza presso l'Unione Europea.

Art. 2.

*Personale e dipendenza funzionale*

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, l'ufficio può avvalersi di:

a) personale regionale;

b) personale assunto con contratto a termine di diritto privato, rinnovabile.

2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a definire la struttura dell'ufficio.

3. L'ufficio dipende funzionalmente dal Presidente della Giunta regionale.

4. Possono avvalersi dell'ufficio, per informazioni e consulenze, i Consiglieri regionali delle Marche.

Art. 3.

*Trattamento economico*

1. Al personale assegnato all'ufficio è corrisposta, per il periodo di durata dell'incarico, un'indennità mensile a titolo forfettario delle spese sostenute per la permanenza nella sede di servizio all'estero.

2. L'indennità di cui al comma 1 è determinata dalla Giunta regionale in misura non superiore a quella spettante al personale in servizio nella rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea avente corrispondente qualifica funzionale.

Art. 4.

*Norme finanziarie*

1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge, per l'anno 1998 e successivi, faranno carico agli stanziamenti preordinati al funzionamento e mantenimento istituzionale.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 17 marzo 1998.

D'AMBROSIO

98R0393

## LEGGE REGIONALE 17 marzo 1998, n. 5.

**Norme sulla partecipazione della Regione Marche alla società cooperativa «Verso la Banca Etica soc. coop. a r.l.», e a sostegno dell'attività della fondazione banco alimentare.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 27 del 26 marzo 1998)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Marche, in coerenza con i principi di solidarietà contenuti nel proprio Statuto, al fine di assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche tramite il sostegno al volontariato e alla cooperazione sociale, concorre alla realizzazione di una banca etica.

2. Per conseguire l'obiettivo di cui al comma 1 la Regione Marche è autorizzata a partecipare alla Società cooperativa a responsabilità limitata «Verso la Banca Etica soc. coop. a r.l.» con sede legale in Padova.

## Art. 2.

*Contributo alla fondazione Banco alimentare*

1. La Regione, al fine di sostenere le iniziative rivolte alla raccolta delle eccedenze di produzione e alla redistribuzione delle stesse ad enti ed associazioni che si occupano di assistenza e aiuto ai poveri ed emarginati, concede alla fondazione Banco alimentare un contributo di lire 50 milioni.

## Art. 3.

*Adempimenti societari*

1. La Giunta regionale è autorizzata ad acquistare n. 500 quote sociali del valore di lire 100.000 per un valore complessivo di lire 50 milioni della Società cooperativa a responsabilità limitata denominata «Verso la Banca Etica soc. coop. a r.l.».

2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a norma di legge al fine di perfezionare la partecipazione di cui all'art. 1.

3. I diritti conseguenti alla partecipazione della Regione Marche alla cooperativa di cui all'art. 1 sono esercitati dal Presidente della Giunta o da un Assessore dallo stesso delegato.

4. La responsabilità della Regione è limitata alla quota conferita. In caso di modifica dell'atto costitutivo la Regione recede dalla qualità di socio.

5. Il Consiglio regionale delibera in merito alla continuazione della partecipazione della Regione alla Società cooperativa di cui all'art. 1 in presenza di modificazioni concernenti lo statuto o l'atto costitutivo.

## Art. 4.

*Copertura finanziaria*

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 100 milioni.

2. Alla copertura dell'onere derivante si provvede mediante utilizzazione, ai sensi dell'art. 59 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, di quota parte delle disponibilità del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997, partita 6 dell'elenco n. 1.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998 con le denominazioni:

a) «Partecipazione regionale alla Società cooperativa», lire 50 milioni;

b) «Sostegno regionale all'attività del Banco alimentare», lire 50 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 17 marzo 1998.

D'AMBROSIO

98R0394

## LEGGE REGIONALE 24 marzo 1998, n. 6.

**Nuove norme in materia di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio culturale delle Marche e di organizzazione in sistema del museo diffuso.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 28 del 2 aprile 1998)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione, in attuazione degli articoli 5 e 8 dello Statuto, persegue la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale marchigiano e disciplina con la presente legge l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di musei e raccolte degli enti locali e di interesse locale conferite alle Regioni.

2. La Regione, in concorso con gli enti locali, interviene per salvaguardare le raccolte e promuovere e garantire l'integrazione funzionale e lo sviluppo dei musei locali pubblici e privati, in quanto essi costituiscono parte significativa del patrimonio culturale marchigiano, servizi di rilevante interesse sociale per le comunità locali e sedi e strumenti potenzialmente ottimali per la conservazione globale e per la valorizzazione anche economica del patrimonio culturale diffuso sul territorio.

3. A tal fine la Regione e gli enti locali operano in modo da porre i musei locali in condizione di:

a) conoscere, conservare, esporre e valorizzare le proprie raccolte;

b) conoscere e far conoscere alle altre istituzioni ed ai cittadini l'entità, l'ubicazione, le caratteristiche e lo stato di conservazione dei beni culturali pertinenti al proprio territorio e i fattori di rischio ai quali si trovano esposti;

c) provvedere ad interventi diretti di salvaguardia, conservazione e valorizzazione dei beni culturali pertinenti al proprio territorio, assicurandone comunque la tutela e la pubblica utilizzazione;

d) promuovere itinerari di visita e attività informative e didattiche, anche attraverso l'apporto delle organizzazioni di volontariato, in modo da consentire la conoscenza dell'intero patrimonio culturale diffuso sul territorio regionale.

4. Ai fini della presente legge sono equiparati alle raccolte e ai musei locali tutti i beni mobili e immobili di proprietà pubblica e privata d'interesse archeologico, naturalistico o comunque culturale che possano essere integrati funzionalmente nella generale organizzazione in sistema del museo diffuso di cui all'articolo 2.

5. Nell'organizzazione in sistema del museo diffuso assume particolare rilievo il patrimonio di proprietà o giurisdizione ecclesiastica; ogni intervento di salvaguardia e di valorizzazione di tale patrimonio è finalizzato ad assicurare il rispetto della natura e della peculiare funzione cui sono adibiti i beni.

#### Art. 2.

##### *Museo diffuso*

1. Le raccolte e i musei di enti locali e di interesse locale presenti nelle Marche configurano nel loro insieme un museo diffuso organizzabile in un sistema operativamente unitario.

2. Il sistema è articolato per ambiti subregionali ed è fondato sull'autonomia dei singoli soggetti aderenti.

3. Il sistema ha come obiettivo che nell'intero ambito regionale siano assicurati almeno i livelli minimi qualitativi e quantitativi delle dotazioni e delle prestazioni occorrenti per la normale opera di tutela e di valorizzazione della generalità del patrimonio culturale e per la funzionalità, la qualità e la redditività dei servizi museali.

#### Art. 3.

##### *Modalità di adesione*

1. I soggetti interessati all'adesione al sistema del museo diffuso presentano apposita domanda al servizio competente in materia di beni e attività culturali.

2. L'adesione è subordinata al possesso dei requisiti previsti dal piano di cui all'articolo 5 e alla stipula di una convenzione con la Regione.

#### Art. 4.

##### *Compiti della Regione*

1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, la Regione:

a) opera d'intesa con gli enti locali e con altri soggetti pubblici e privati titolari di musei e raccolte locali ricompresi nell'organizzazione in sistema del museo diffuso;

b) riconosce particolare importanza alle forme associative fra enti pubblici e privati per la gestione congiunta degli istituti e servizi museali e ne favorisce la costituzione e il funzionamento;

c) favorisce il ricorso a privati per le attività non strettamente connesse all'esercizio di pubbliche funzioni.

#### Art. 5.

##### *Attuazione degli interventi*

1. Il Consiglio regionale adotta il piano triennale di cui all'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1997, n. 75. Il piano definisce gli interventi per dare attuazione alle finalità di cui alla presente legge e in particolare:

a) individua le raccolte, i musei e i servizi connessi che possono essere ammessi nell'organizzazione in sistema del museo diffuso di cui all'articolo 2 e definisce i livelli minimi qualitativi e quantitativi delle dotazioni e delle prestazioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio e per la funzionalità e la qualità dei servizi museali;

b) rileva le condizioni attuali di ciascun museo e raccolta, indica gli adempimenti necessari per conseguire i livelli minimi qualitativi e quantitativi delle dotazioni e delle prestazioni stabiliti per l'organizzazione in sistema del museo diffuso, registra gli ulteriori livelli eventualmente previsti su scala provinciale, intercomunale e comunale;

c) indica le priorità, le modalità e i tempi di esecuzione degli interventi;

d) indica i criteri per la progettazione e l'attuazione degli interventi;

e) stabilisce le modalità di formazione per la qualificazione del personale da adibire ai musei e ai servizi connessi;

f) individua le iniziative di carattere culturale, scientifico, didattico, promozionale da realizzare per ampi comparti territoriali e con il coinvolgimento di più musei.

2. L'individuazione delle raccolte e dei musei nel piano triennale di cui al comma 1, lettera a), comporta il loro riconoscimento di interesse pubblico locale ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

3. Per l'attuazione e il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui all'art. 5 della legge regionale n. 75/1997.

4. La Giunta regionale stabilisce con apposito atto:

a) il modello di convenzione tipo per aderire all'organizzazione in sistema del museo diffuso di cui all'art. 2;

b) il regolamento tipo per l'organizzazione e il funzionamento dei musei locali;

c) i modelli per la richiesta delle autorizzazioni amministrative di cui all'articolo 8.

#### Art. 6.

##### *Ruolo degli enti locali*

1. I Comuni, le Province e gli altri soggetti titolari di musei e raccolte locali inseriti nel sistema del museo diffuso, stabiliscono d'intesa con la Regione, eventuali livelli minimi qualitativamente e quantitativamente superiori rispetto a quelli stabiliti dal piano triennale.

#### Art. 7.

##### *Concessione dei contributi*

1. Per le finalità di cui all'art. 1 sono concessi contributi, secondo le modalità di cui all'art. 5 della legge regionale n. 75/1997, prioritariamente in favore dei soggetti ricompresi nell'organizzazione in sistema del museo diffuso di cui all'art. 2.

2. I contributi sono concessi per:

a) consolidamento, restauro e adeguamento delle sedi, compresi gli impianti;

b) allestimenti e strumentazione;

c) restauro di beni mobili;

d) gestione ordinaria dei servizi;

e) attività culturali attinenti alla funzione propria del museo;

f) produzione di pubblicazioni e di altri materiali ad uso dei musei.

3. Per gli interventi di cui alla presente legge la concessione dei contributi è subordinata alla previa verifica della congruità dei programmi annuali provinciali rispetto alle disposizioni del piano triennale.

**Art. 8.**

*Autorizzazioni*

1. L'attuazione degli interventi di cui agli articoli 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 e degli articoli 47 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 è subordinata a preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

2. Gli interventi di restauro dei beni di proprietà degli enti locali e d'interesse locale o comunque facenti parte di musei e raccolte locali sono autorizzati dalla Giunta regionale previa acquisizione del giudizio di opportunità tecnico-scientifica dei competenti uffici dello Stato.

**Art. 9.**

*Abrogazioni e modificazioni*

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 8, 13 e 17 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53.

**Art. 10.**

*Disposizioni finanziarie*

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge sono autorizzate:

a) per l'anno 1998, la spesa di lire 1.500 milioni;

b) per gli anni successivi è costituito un Fondo per il sistema museale la cui entità sarà stabilita dalla legge di approvazione dei relativi bilanci e sul quale confluiscono gli stanziamenti relativi alla legge regionale n. 53/1974.

2. Alla copertura dell'onere derivante si provvede:

a) per la somma di lire 1.500 milioni relativa all'anno 1998 mediante utilizzazione, ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale n. 30 aprile 1980, n. 25, dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997, partita 15 dell'elenco 1;

b) per gli anni successivi mediante utilizzazione di quota parte delle entrate tributarie.

3. Le somme occorrenti per le spese autorizzate dalla presente legge sono iscritte:

a) per l'anno 1998, a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo anno con la denominazione «Trasferimenti correnti alle Province ed agli altri enti per la gestione del sistema museale» e stanziamenti di competenza e di cassa di lire 1.500 milioni;

b) per gli anni successivi a carico del corrispondente capitolo di spesa.

4. La Giunta regionale, con proprio atto da trasmettersi al Consiglio regionale entro dieci giorni e da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata sulla scorta degli atti di approvazione del piano triennale, ad istituire i capitoli di spesa occorrenti per l'attuazione della presente legge ed a modificare, compensativamente, gli stanziamenti di spesa.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 24 marzo 1998.

**D'AMBROSIO**

98R0395

**LEGGE REGIONALE 24 marzo 1998, n. 7.**

**Modifica legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 «Riordino in materia di diritto allo studio universitario».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 28 del 2 aprile 1998)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

**HA APPROVATO**

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

**HA APPOSTO IL VISTO**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA**

la seguente legge regionale:

**Art. 1.**

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 è sostituito dal seguente:

«1. Gli interventi di cui all'art. 2 sono rivolti agli studenti indipendentemente dall'area geografica di provenienza, iscritti ai corsi di studio delle università, degli istituti universitari, degli istituti superiori di grado universitario, a quelli iscritti nelle accademie di belle arti con sede nella regione che rilasciano titoli aventi valore legale e a quelli iscritti all'istituto superiore delle industrie artistiche (ISIA).».

**Art. 2.**

1. All'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 38/1996 dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«h) la determinazione dei criteri che definiscono la condizione di studente in sede e studente pendolare.».

**Art. 3.**

1. All'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 38/1996, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) i presidenti delle accademie delle belle arti, dell'ISEF e dell'ISIA o loro delegati.».

2. All'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 38/1996 la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) un rappresentante degli studenti per ogni università, accademia delle belle arti, ISEF e ISIA, individuato tra quelli eletti nei diversi consigli di amministrazione e designato dagli stessi.».

**Art. 4.**

1. Il comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 38/1996 è sostituito dal seguente:

«1. Le borse di studio ed il loro ammontare sono attribuite per concorso, secondo i criteri stabiliti dal decreto previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.».

2. I commi 5, 6 e 7 dall'art. 23 della legge regionale n. 38/1996 sono abrogati.

**Art. 5.**

1. Il comma 9 dell'art. 26 della legge regionale n. 38/1996 è sostituito dal seguente:

«9. Nell'ambito delle loro disponibilità, gli ERSU, soddisfatte le richieste degli studenti aventi diritto, possono prevedere la fruizione a costo reale del servizio abitativo ad altri studenti, in conformità al decreto previsto dall'art. 4 della legge n. 390/1991.».

## Art. 6.

1. Il comma 2 dell'art. 32 della legge regionale n. 38/1996 è sostituito dal seguente:

«2. Gli ERSU collaborano altresì con l'università per l'attuazione degli interventi previsti a favore degli studenti dalle lettere e) ed f) dell'art. 12 della legge n. 390/1991. Nell'ambito delle loro disponibilità, gli ERSU, limitatamente ai contributi per la partecipazione degli studenti universitari a programmi di studio che prevedono mobilità internazionale, soddisfatte le richieste degli studenti aventi diritto, possono estendere il beneficio ad altri studenti in conformità al decreto previsto dall'art. 4 della legge n. 390/1991.»

## Art. 7.

1. Il comma 2 dell'art. 38 della legge regionale n. 38/1996 è sostituito dal seguente:

«2. I corsi di studio delle università comprendono i corsi di diploma universitario, di diploma di laurea, di diploma di specializzazione e i corsi di diploma dell'ISEF, delle accademie delle belle arti e dell'ISIA.»

## Art. 8.

1. Il comma 1 dell'art. 40 della legge regionale n. 38/1996 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione si avvale delle università, dell'ISEF, delle accademie delle belle arti e dell'ISIA per le funzioni relative alla riscossione della tassa mediante apposita convenzione da stipularsi tra le parti, nella quale vengano definite le modalità di riscossione e versamento.»

## Art. 9.

1. Il comma 1 dell'art. 42 della legge regionale n. 38/1996 è sostituito dal seguente:

«1. I proventi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario versati alle singole università, all'ISEF, alle accademie delle belle arti e all'ISIA sono attribuiti ai rispettivi ERSU per la finalità di cui all'art. 3, comma 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.»

## Art. 10.

1. Il comma 3 dell'art. 43 della legge regionale n. 38/1996 è sostituito dal seguente:

«3. Le università, l'ISEF, le accademie delle belle arti e l'ISIA rimborsano d'ufficio la tassa regionale agli studenti esonerati ai sensi del comma 2.»

## Art. 11.

1. L'art. 47 della legge regionale n. 38/1996 è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 24 marzo 1998

D'AMBROSIO

98R0396

## REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 11 febbraio 1998, n. 1.

**Modifica al regolamento regionale 21 luglio 1997, n. 3 concernente: «Regolamento per la gestione e l'uso degli automezzi della Regione Lazio».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 6 del 28 febbraio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Il seguente regolamento divenuto esecutivo ai sensi di legge:

il Regolamento regionale 21 luglio 1997, n. 3 concernente: «Regolamento per la gestione e l'uso degli automezzi della Regione Lazio», è modificato come segue:

1) al punto 2 sostituire le parole «alle Risorse e Sistemi» con le parole «competente alla gestione dell'autoparco»;

2) al punto 3 sostituire le parole «alle Risorse e Sistemi» con le parole «competente alla gestione dell'autoparco»;

3) al punto 8, primo comma, sostituire le parole «alle Risorse e Sistemi» con le parole «competente alla gestione dell'autoparco»;

4) al punto 8, quarto comma sostituire le parole «al competente Assessore alle Risorse e Sistemi» con le parole «all'Assessore competente alla gestione dell'autoparco»;

5) al punto 8, sesto comma, sostituire le parole «alle Risorse e Sistemi» con le parole «competente alla».

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 11 febbraio 1998

BADALONI

Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 dicembre 1997, con deliberazione n. 410.

98R0383

REGOLAMENTO REGIONALE 10 marzo 1998, n. 2.

**Regolamento regionale ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 29 giugno 1993, n. 29 concernente: «Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 10 aprile 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Il seguente regolamento divenuto esecutivo ai sensi di legge:

## Art. 1.

*Modalità di erogazione delle prestazioni all'interno di strutture pubbliche o convenzione*

1. Le attività delle organizzazioni di volontariato devono garantire il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti ed assicurare la qualità delle prestazioni volontarie.

2. Le prestazioni devono essere erogate in conformità alle finalità dell'organizzazione di volontariato contenute nello Statuto e nell'atto costitutivo presentati all'atto della domanda di iscrizione nel registro regionale di cui all'art. 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 e successive modificazioni e nel rispetto della convenzione o del protocollo d'intesa di cui al comma 8.

3. Le prestazioni rese dalle assicurazioni di volontariato devono essere caratterizzate da una continuità operativa e non possono essere rese attività estemporanee. Laddove la natura delle prestazioni ponga in essere rapporti centrati sul rapporto umano, la rotazione degli operatori deve essere subordinata a privilegiare tale rapporto.

4. Nelle prestazioni deve esistere una stretta correlazione tra le capacità professionali, attitudinali ed umane dell'operazione e la prestazione da erogare.

5. Il volontario deve operare esclusivamente nell'ambito del settore d'intervento per il quale l'organizzazione di volontariato ha ottenuto l'iscrizione. In particolare il singolo volontario deve fornire esclusivamente le prestazioni affidategli. L'organizzazione di volontariato risponde dei singoli operatori.

6. Il volontario deve essere immediatamente riconoscibile rispetto al resto del personale operante nella struttura presso la quale presta la propria attività.

7. Il volontario è tenuto all'osservanza di un codice di comportamento volto a garantire in via prioritaria il rispetto della dignità e della riservatezza dell'utente. L'organizzazione si impegna a promuovere attività di formazione sulle predette regole comportamentali e a vigilare sul rispetto delle stesse.

8. L'organizzazione di volontariato, per essere ammessa a svolgere la propria attività presso strutture pubbliche o convenzionate, deve sottoscrivere apposita convenzione o protocollo d'intesa con il responsabile della struttura.

## Art. 2.

*Requisiti e criteri di priorità*

1. I requisiti che danno titolo di priorità ai fini della scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge regionale 29/1993 sono i seguenti:

a) specifica competenza, esperienza e professionalità nel settore oggetto di convenzione, valutata anche con riferimento alla qualità degli addetti;

b) disponibilità da parte dell'organizzazione di strutture e servizi idonei ed adeguati ad assicurare lo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione.

2. Alle organizzazioni di volontariato, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono attribuiti titoli di priorità secondo i seguenti criteri:

a) attivazione di sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari negli specifici settori di intervento;

b) collocazione della sede dell'organizzazione nel territorio di competenza dell'ente che stipula la convenzione;

c) quantità delle prestazioni erogate;

d) qualità delle prestazioni erogate, comprovata da esperienze precedenti.

3. L'attività convenzionata deve essere svolta direttamente e non può essere oggetto di affidamento a terzi.

## Art. 3.

*Rimborso spese ai membri dell'Osservatorio esterni all'amministrazione regionale*

1. Ai componenti dell'Osservatorio di cui all'art. 8 della legge regionale n. 29/1993 esterni alla amministrazione regionale, non aventi la residenza o il domicilio nel comune di Roma è corrisposto:

a) il rimborso delle spese di viaggio, se vengono utilizzati mezzi pubblici di trasporto;

b) il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il personale regionale dall'art. 11, comma 8 della legge regionale 22 febbraio 1992, n. 20, se viene utilizzato il proprio mezzo di trasporto.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 10 marzo 1998

BADALONI

*Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 17 settembre 1997, con deliberazione n. 396, vistata dalla Commissione di controllo sull'Amministrazione regionale del Lazio in data 4 febbraio 1998, con verbale n. 1318/3.*

98R0388

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



\* 4 1 1 1 3 0 0 2 8 0 9 8 \*

L. 1.500